



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA, PARRUCCHIERE MISTO, TATUAGGIO E PIERCING

S O M M A R I O

Art.	1	Oggetto del Regolamento, definizioni ed esclusioni
Art.	2	Norme generali sui locali
Art.	3	Requisiti di sicurezza e igienico - sanitari per l'esercizio dell'attività di estetista
Art.	4	Requisiti di sicurezza e igienico - sanitari per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto
Art.	5	Requisiti di sicurezza e igienico - sanitari per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing
Art.	6	Orari
Art.	7	Tariffe
Art.	8	Segnalazione certificata di inizio attività - caratteristiche
Art.	9	Procedimento di controllo delle Segnalazioni certificate di inizio attività
Art.	10	Sospensioni temporanea dell'attività e cessazione
Art.	11	Sanzioni
Art.	12	Deroghe e disposizioni particolari
Art.	13	Norme transitorie e finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento, definizioni ed esclusioni

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art.29 della legge regionale 22 aprile 2002 n.12 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito definita "Legge", con riferimento alle attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing.
2. Il presente regolamento, in conformità alle prescrizioni indicate dal citato articolo 29 della legge regionale, disciplina la determinazione delle superfici minime dei locali, i requisiti igienici e di sicurezza dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi utilizzati per l'esercizio delle attività, gli orari e l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali, nonché norme procedurali per l'inizio attività, di controllo e sanzionatorie.
3. Per ogni altro aspetto relativo all'esercizio delle attività si rimanda alle norme legislative e regolamentari vigenti.
4. Ai fini del presente regolamento **si intende per:**

a) **attività di estetista**: l'attività che comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A¹ della Legge e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Rientrano nell'attività di estetista le seguenti:

- **centro di abbronzatura o "solarium"**: quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;
- **ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico**: quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
- **"disegno epidermico o trucco semipermanente"**: quella comprendente un insieme di trattamenti e tecniche manuali eseguite sul viso o sul corpo, allo scopo di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico; tali trattamenti consistono nella colorazione della cute, mediante l'introduzione di pigmenti a livello superficiale (epidermide), al fine di creare figure o disegni non permanenti, che si autoeliminano senza ricorrere ad interventi esterni;
- trattamenti effettuati per il tramite dell'acqua e del vapore, quali ad esempio **sauna e bagno turco**;
- realizzazione del **make-up o maquillage o trucco**;

b) **attività di parrucchiere misto**: l'attività che comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli - compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, volti a modificarne, migliorarne, mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico - e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba. I parrucchieri misti nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico - limitatamente al taglio, limatura e laccatura

¹ Vedi nota 2

delle unghie tradizionalmente complementari all'attività principale; la realizzazione del make-up o maquillage o trucco non rientra tra le attività di parrucchiere misto.

L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile; l'attività di parrucchiere misto corrisponde all'attività di "acconciatore", così come definita dalla Legge 17 agosto 2005 n. 174;

c) **attività di tatuaggio**: l'insieme di trattamenti e tecniche manuali, variamente denominate, che consistono nella colorazione permanente della cute mediante l'introduzione, con microaghi, di pigmenti nel derma, al fine di creare figure o disegni permanenti, che non si autoeliminano senza ricorrere ad interventi esterni;

d) **attività di piercing**: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano, con l'inserimento cruento di anelli metallici o altre decorazioni di diversa forma e fattura;

e) **qualificazione professionale**: il requisito professionale prescritto dalla vigente normativa nazionale o regionale, per l'esercizio delle attività di parrucchiere misto e di estetista in forma imprenditoriale;

f) **qualifica professionale**: il requisito professionale per l'esercizio delle attività di parrucchiere misto e di estetista in forma non imprenditoriale, valido ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento per lo svolgimento di lavoro subordinato;

g) **direttore tecnico o direttore d'azienda**: la persona in possesso della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio della specifica attività;

h) **requisiti igienico sanitari e di sicurezza**: i requisiti strutturali, i requisiti impiantistici, tecnologici e delle attrezzature ed i requisiti organizzativi per l'esercizio delle attività di parrucchiere misto, estetista, tatuaggio e piercing;

i) **linee guida**: le linee guida dell'Azienda per i Servizi Sanitari riferite ai requisiti organizzativi delle attività disciplinate dal presente Regolamento;

j) **apparecchiature elettromeccaniche**: gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A² della Legge;

² ALLEGATI ALLA LEGGE REGIONALE 22/04/2002, n. 12

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).

Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.

Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.

Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.

Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.

Lampade abbronzanti UV-A.

Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).

Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.

Scaldacera per cerette.

Rulli elettrici e manuali.

Vibratori elettrici oscillanti.

Attrezzi per ginnastica estetica.

Attrezzature per manicure e pedicure.

Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.

Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.

Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.

Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).

Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.

Depilatori elettrici ed elettronici.

Apparecchi per massaggi subacquei.

- k) **attività stagionale**: l'attività svolta nell'arco di una "stagione", ovvero un periodo di tempo – anche frazionato – non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; l'attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale;
- l) **attività temporanea**: l'attività svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare;
- m) **attività prevalente**: l'attività che, in caso di esercizio in forma mista o promiscua, produce il maggior volume d'affari; la destinazione d'uso dei locali dovrà essere compatibile con l'attività prevalente;
- n) **gestione di reparto**: l'affidamento, da parte del titolare di attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing, organizzata su più reparti in relazione alla gamma o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, a favore di un soggetto, che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso; il titolare rimane soggetto alle sanzioni di cui al presente Regolamento. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non disporre di accesso autonomo; l'affidamento in gestione di reparto non è consentito alle imprese artigiane individuali o societarie;
- o) **SCIA**: la Segnalazione certificata di inizio attività così come definita dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche;

5. Attività escluse dalla disciplina del Regolamento

5.1 Sono escluse dall'attività di estetista e pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico, quali:

- a) i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di **fisioterapista e podologo**, disciplinate fra le professioni sanitarie, svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
- b) l'attività di **massaggiatore sportivo** esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- c) le attività motorie svolte in strutture sportive aperte al pubblico, quali quelle di **"ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness"**, in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 3 aprile 2003, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) l'attività di **naturopatia del benessere**: il naturopata è un operatore non sanitario del benessere che realizza pratiche che stimolano le risorse naturali dell'individuo e sono mirate al benessere, alla difesa ed al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e, quindi, volte a generare una migliore qualità della vita;
- e) l'attività di **miglioramento dell'equilibrio psicofisico ed energetico dell'individuo**, quale, ad esempio, la riflessologia, la kinesifisiologia, lo shiatsu, il training autogeno, le discipline olistiche a scopo di relax quali shirodara, aromaterapia, riflessologia plantare, digitopressione cinese.

5.2 Sono altresì escluse dall'attività di estetista e pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento l'attività di:

- **onicotecnico**, consistente nell'applicazione e/o nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché

Apparecchi per presso-massaggio.

Elettrostimolatore ad impulsi.

Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.

Laser estetico.

Saune.

nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione;

- l'applicazione di **ciglia finte**, consistente nell'apposizione temporanea di ciglia posticce.

5.3 Non sono soggette al presente Regolamento:

- le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale (ad esempio, la produzione di **parrucche**);

- le attività nelle quali si compiono azioni proprie delle **professioni sanitarie** o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

5.4 Non è soggetta al presente Regolamento la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, da parte del titolare o gestore, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, a beneficio dei clienti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva: tale attività non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né al rilascio di autonomo titolo abilitativo. La presente deroga non si applica in tutte le ipotesi in cui l'esercizio dell'attività di sauna, bagno turco e vasca con idromassaggio, seppure svolta all'interno delle strutture ricettive, non sia riferibile al titolare o gestore delle medesime e presenti carattere autonomo rispetto all'attività delle strutture stesse. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza³

Art. 2

Norme generali sui locali

1. I locali destinati alle attività di cui al presente regolamento devono rispettare le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel Comune, devono essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali di lavoro, alle linee guida in materia e alle indicazioni operative date dall'Azienda per i Servizi Sanitari.
2. Qualora le attività disciplinate dal presente regolamento siano esercitate congiuntamente, a ciascuna di esse deve essere assegnata un'autonoma unità funzionale cioè uno spazio dedicato alle prestazioni tipiche della specifica attività, avente le caratteristiche di sicurezza ed igieniche previste dal presente regolamento, salva restando la possibilità di avere in comune locali generali (quali depositi per attrezzature di pulizia dei locali, reception, sala d'attesa).
3. I locali destinati all'esercizio delle attività devono essere funzionalmente collegati tra loro e devono essere distinti e con accesso separato da locali con altra destinazione d'uso o soggetti a specifiche autorizzazioni.

Art. 3

Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari per l'esercizio dell'attività di estetista

1. I locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista di cui al presente Regolamento devono

³ Art. 21 della Legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 contenente "Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo"

avere superficie minima di 20 mq., esclusi i locali accessori.

2. I locali da adibire all'attività di estetista devono rispettare i seguenti requisiti:

A: REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

B: CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITÀ

C: REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI, TECNOLOGICI E DELLE ATTREZZATURE

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi principali destinati allo svolgimento delle attività:

a) locali/spazi per attesa/reception/attività amministrative;

b) locale/i per lo svolgimento delle specifiche attività di estetista; in esso/i le postazioni di lavoro devono essere di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle attività, anche in relazione alle attrezzature e apparecchiature presenti e comunque di superficie minima di 6 mq. per i locali in cui è prevista la presenza dell'operatore e di 4 mq. per i locali in cui è prevista l'installazione di lampade abbronzanti (facciali, docce e lettini solari) o macchinari per l'uso dei quali non è prevista la presenza dell'operatore.

Qualora le postazioni di lavoro siano ricavate all'interno di un unico locale, con l'eventuale suddivisione in box, va garantita la privacy dei clienti e vanno assicurate adeguate condizioni di illuminazione naturale diretta o indiretta e di ventilazione naturale; nel rispetto dei requisiti di cui al primo capoverso, nei casi di insufficiente ventilazione naturale è ammesso il ricorso a sistemi di ventilazione/aerazione artificiale realizzati secondo le norme di buona tecnica.

Nel caso siano previste prestazioni di manicure o pedicure, va previsto un locale o box dedicato, attrezzato preferibilmente di lavamani e/o lava piedi; è ammesso l'utilizzo di lava piedi mobili purché dotati di protezioni monouso.

La sauna e il bagno turco, qualora vengano messi a disposizione di più utenti contemporaneamente e di sesso diverso, devono essere dotati di spogliatoio utenti, servizio igienico e doccia divisi per sesso, di un locale/zona post trattamento per il relax e di dispositivi di allarme per attivare l'assistenza in caso di malore dell'utente collocati in luoghi presidiati.

Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi accessori:

c) servizio igienico, ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, posto all'interno dell'unità funzionale, adeguatamente aerato. Il servizio igienico deve essere dotato di anti-bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno.

Il servizio igienico deve essere dotato di lavabo con comandi della rubinetteria non manuali (esclusa la leva sanitaria), distributore di asciugamani monouso, distributore di sapone liquido e contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.

Per gli operatori maschi e femmine devono essere di regola realizzati servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro; qualora il numero complessivo di potenziali presenze contemporanee sia maggiore di 10, deve essere realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo degli utenti;

d) spogliatoio per gli addetti di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro e di un adeguato numero di sedili; qualora il numero degli operatori sia superiore a 5, nel caso di operatori di ambo i generi, è necessario prevedere spogliatoi divisi per sesso;

e) vano/spazio doccia per gli utenti, se richiesto dai trattamenti eseguiti (es.: massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi) e comunque almeno 1 doccia ogni 4 locali o box destinati a tali trattamenti;

f) locale/spazio per il deposito dei materiali, delle attrezzature, degli strumenti e dei cosmetici necessari per l'attività e della biancheria;

g) locale/spazio per il deposito dello sporco e dei rifiuti;

h) ripostiglio con vaschetta per i materiali ed attrezzature per la pulizia; qualora per ragioni strutturali e in relazione alla dimensione dell'attività non fosse possibile ricavare tale locale, va individuato, nel servizio igienico, un rubinetto porta gomma adatto alla captazione dell'acqua tramite secchi o contenitori adeguati all'uso.

I locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda, con idonea rubinetteria a comando non manuale, ove ciò sia compatibile con le esigenze della lavorazione, ed idonei lavandini fissi. Di regola le postazioni di lavoro/box dove è effettuata attività di manipolazione del corpo (es.: massaggi, peeling, applicazione di fanghi, pulizia del viso) devono essere dotate di lavamani con acqua potabile calda e fredda. Si può derogare dall'installazione di 1 lavello per un numero massimo di 2 box adiacenti (lavabo in comune).

Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: nei locali indicati ai punti b), c), e), g) e h) il pavimento deve essere continuo, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiali facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza lineare di almeno metri 2,00 dal pavimento.

CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITÀ

Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico nonché l'utilizzazione di apparecchi e strumenti a tale specifico scopo. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

a) I rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al regolamento comunale per i rifiuti solidi al D. Lgs. n. 22 del 15.02.1997 e successive modifiche ed integrazioni;

b) I preparati di uso cosmetico impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalla legge 11.10.1986, n. 713 e successive modifiche. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche;

c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell'ambiente;

- d) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile ecc.);
- f) Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- h) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con li sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto al termine di ogni applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere lavata con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160 C° per 2 ore oppure 170 C° per un ora o 180 C° per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvate dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S.;
- i) Tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%), o con prodotti a base di polifenoli per quelle in acciaio;
- l) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;
- m) Coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI, TECNOLOGICI E DELLE ATTREZZATURE

Tutti gli impianti sono realizzati secondo quanto previsto dalla Legge 5.03.1990 n. 46 e dal D.M. 22.01.2008 n° 37.

Presso l'esercizio deve essere disponibile la documentazione prevista dalla norma citata, come richiamato dalle indicazioni dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

Qualora presente, l'impianto aeraulico deve essere realizzato in conformità alla norma tecnica UNI 10339 e alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi e tale condizione deve essere documentata da attestazione di conformità sottoscritta da un tecnico abilitato.

I lavabi devono essere dotati di comandi della rubinetteria non manuali (esclusa la leva sanitaria), distributore di asciugamani monouso, distributore di sapone liquido e contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.

Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico devono rispettare il Decreto previsto dall'art. 10 della Legge n. 1/1990 e le norme tecniche vigenti, che individuano le caratteristiche tecnico dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione, nonché le cautele d'uso.

Le apparecchiature devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti.

Devono essere presenti, ove richiesto dalle norme di legge in materia, le certificazioni di conformità ed i manuali d'uso delle apparecchiature.

Art. 4

Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto

1. I locali destinati all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto di cui al presente Regolamento devono avere superficie minima di 20 mq., esclusi i locali accessori.
2. I locali da adibire all'attività di parrucchiere misto devono rispettare i seguenti requisiti:

A: REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

B: CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITÀ

C: REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI, TECNOLOGICI E DELLE ATTREZZATURE

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi principali destinati allo svolgimento delle attività:

- a) un locale/spazio per attesa/reception/attività amministrative;
- b) locale/i di attività di dimensioni adeguate al numero di postazioni di lavoro e alle attrezzature previste; in esso/i le postazioni di lavoro devono essere di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle attività anche in relazione alle attrezzature e apparecchiature presenti. Qualora le postazioni di lavoro siano ricavate all'interno di un unico locale, con l'eventuale suddivisione in box, va garantita la privacy dei clienti e vanno assicurate adeguate condizioni di illuminazione naturale diretta o indiretta e di ventilazione naturale; nel rispetto dei requisiti di cui al primo capoverso, nei casi di insufficiente ventilazione naturale è ammesso il ricorso a sistemi di ventilazione/aerazione artificiale realizzati secondo le norme di buona tecnica. Nel caso siano previste prestazioni di manicure o pedicure, va previsto un locale o box dedicato, attrezzato preferibilmente di lavamani e/o lava piedi; è ammesso l'utilizzo di lava piedi mobili purché dotati di protezioni monouso;
- c) locale/spazio di preparazione e miscelazione dei prodotti cosmetici, dotato di idonei sistemi di aspirazione localizzata, ove ritenuto necessario in base alla valutazione dei rischi.

Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi accessori:

- d) un servizio igienico, ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, posto all'interno dell'unità funzionale, adeguatamente aerato. Il servizio igienico deve essere dotato di anti-bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno. Il servizio igienico deve essere dotato di lavabo con comandi della rubinetteria non manuali, distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido.

Per gli operatori maschi e femmine devono essere, di regola, realizzati servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro; qualora il numero complessivo di potenziali presenze contemporanee sia maggiore di 10, deve essere realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo degli utenti;

e) uno spogliatoio per gli addetti di dimensioni tali da poter contenere agevolmente un armadietto a doppio scomparto per ogni addetto, per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro e di un adeguato numero di sedili; qualora il numero degli operatori sia superiore a 5, nel caso di operatori di ambo i generi, è necessario prevedere spogliatoi divisi per sesso;

f) locale/spazio per il deposito dei materiali e dei cosmetici, necessari per l'attività compresa la biancheria;

g) locale/spazio per il deposito dei materiali, delle attrezzature, degli strumenti e dei cosmetici necessari per l'attività e della biancheria;

h) locale/spazio per il deposito dello sporco e dei rifiuti;

i) ripostiglio con vaschetta per i materiali ed attrezzature per la pulizia; qualora per ragioni strutturali e in relazione alla dimensione dell'attività non fosse possibile ricavare tale locale, va individuato uno spazio adeguato dotato di idonei contenitori per il deposito e dovrà essere installato nel servizio igienico un rubinetto porta gomma adatto alla captazione dell'acqua tramite secchi o simili.

I locali devono essere forniti di acqua potabile calda e fredda.

Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: nei locali indicati ai punti b), c), e), g) e h) il pavimento deve essere preferibilmente continuo, facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiali facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza lineare di almeno metri 2,00 dal pavimento.

CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITÀ

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

a) i rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al regolamento comunale per i rifiuti solidi e al D. Lgs. n. 22 del 15.02.1997 e successive modifiche ed integrazioni;

b) I prodotti impiegati per il trattamento del capello, dell'epidermide, delle unghie dovranno essere conformi a quanto disposto nella L. 11.10.1986, n. 713 e successive modifiche. Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti delle leggi vigenti. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche;

c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide aerazioni dell'ambiente;

d) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;

- e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile ecc.);
- f) Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- h) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con li sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto al termine di ogni applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere lavata con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160 C° per 2 ore oppure 170 C° per un ora o 180 C° per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvate dal D.P. dell'A.S.S.;
- i) Tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%) o con prodotti a base di polifenoli per quelle in acciaio;
- l) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;
- m) E' vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia d'igiene;
- n) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente; la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri preparati disinfettanti;
- o) Per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E' proibito l'uso di piumini o di preparati essiccatori (allume, ecc.);
- p) Coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate;

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI, TECNOLOGICI E DELLE ATTREZZATURE

Tutti gli impianti sono realizzati secondo quanto previsto dalla Legge 5.03.1990 n. 46 e dal D.M. 22.01.2008 n° 37.

Presso l'esercizio deve essere disponibile la documentazione prevista dalla norma citata, come richiamato dalle indicazioni dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

Qualora presente, l'impianto aeraulico deve essere realizzato in conformità alla norma tecnica UNI 10339 e alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi e tale condizione deve essere documentata da attestazione di conformità sottoscritta da un tecnico abilitato.

I lavabi devono essere dotati di comandi della rubinetteria non manuali (esclusa la leva sanitaria), distributore di asciugamani monouso, distributore di sapone liquido e contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.

Le apparecchiature devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti. Devono essere presenti, ove richiesto dalle norme di legge in materia, le certificazioni di conformità ed i manuali d'uso delle apparecchiature.

Art. 5

Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing

1. L'operatore, prima di iniziare qualsiasi operazione deve acquisire il consenso informato del cliente. Per consenso informato si intende la volontà liberamente espressa dal richiedente maggiore di età ovvero dal genitore o dal tutore in relazione all'autorizzazione ai trattamenti ed alla presa d'atto dei rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del trattamento.
2. I locali destinati all'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing di cui al presente Regolamento devono avere superficie minima di 20 mq., esclusi i locali accessori.
3. I locali da adibire all'attività di tatuaggio e piercing devono rispettare i seguenti requisiti:

A: REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

B: CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITÀ

C: REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI, TECNOLOGICI E DELLE ATTREZZATURE

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi principali destinati allo svolgimento delle attività:

a) locale/i attesa/reception/attività amministrative dimensionato/i secondo i volumi di attività;

b) locale/i dedicato/i al tatuaggio e/o piercing di dimensione indicativa di almeno 20 mq.

Le postazioni di lavoro devono essere di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle attività.

Qualora le postazioni di lavoro siano ricavate all'interno di un unico locale, va garantita la privacy dei clienti e vanno assicurate adeguate condizioni di illuminazione naturale diretta o indiretta e di ventilazione naturale; nel rispetto dei requisiti di cui al primo capoverso, nei casi di insufficiente ventilazione naturale è ammesso il ricorso a sistemi di ventilazione/aerazione artificiale realizzati secondo le norme di buona tecnica.

I box realizzati all'interno di un unico ambiente devono rispettare i requisiti citati e devono avere superficie indicativamente di almeno 9 mq. per le attività di tatuaggio e di almeno 6 mq. per le attività di piercing.

Nelle postazioni di lavoro/box dove vengono effettuate le specifiche attività devono essere installati lavamani distinti per l'uso diretto e per la pulizia delle attrezzature e dello strumentario, con rubinetti a comando non manuale (esclusa la leva sanitaria), forniti di acqua potabile calda e fredda; si può derogare dall'installazione di 1 lavello per un numero massimo di 2 box adiacenti (lavabo in comune).

c) locale/spazio separato per la disinfezione e sterilizzazione degli strumenti non inferiore a 4 mq., ovvero a 3 mq. quando si tratti di spazio ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni.

Il locale/zona per la sterilizzazione degli strumenti deve essere dotato di banco di lavoro provvisto di lavabo con erogatore d'acqua calda e fredda a comando non manuale, di spazi adeguati alle varie fasi del processo (gestione e pulizia strumenti usati, imbustamento e sterilizzazione) e di autoclave idonea alla sterilizzazione di strumenti cavi e porosi conforme alle norme tecniche in vigore.

Non è richiesto il locale/spazio per la sterilizzazione se l'esercizio utilizza esclusivamente strumenti sterili monouso o se la sterilizzazione è affidata a soggetti terzi esterni all'esercizio, in possesso di autorizzazione rilasciata a norma di legge.

L'attività di tatuaggio e piercing può essere esercitata presso il domicilio dell'esercente, purché i locali destinati all'attività siano strutturalmente separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno, servizi igienici autonomi e con le caratteristiche indicate nel presente regolamento.

Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi accessori:

d) servizio igienico, dotato di anti-bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno. Il servizio igienico deve essere ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, posto all'interno dell'unità funzionale. Il servizio igienico deve essere dotato di lavabo con comandi non manuali per l'erogazione dell'acqua, distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido, contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.

Per gli operatori maschi e femmine devono essere, di regola, realizzati servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro. Qualora il numero complessivo di potenziali presenze sia maggiore di 10, deve essere realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo dei clienti;

e) spogliatoio per gli addetti di dimensioni tali da poter contenere agevolmente un armadietto a doppio scomparto per ogni addetto, per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro e un adeguato numero di sedili; nel caso che il numero degli operatori sia superiore a 5, lo spogliatoio deve essere diviso per sesso;

f) locale/spazio attrezzato con idonei contenitori per il deposito del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria;

g) locale/spazio per il deposito dello sporco e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;

h) ripostiglio con vaschetta per i materiali ed attrezzature per la pulizia. Qualora per ragioni strutturali e in relazione alla dimensione dell'attività non fosse possibile ricavare tale locale, va individuato uno spazio adeguato, dotato di idonei contenitori per il deposito e va installato, nel servizio igienico, un rubinetto porta gomma adatto alla captazione dell'acqua tramite secchi o contenitori adeguati all'uso.

Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: nei locali indicati ai punti b), c), e), g) e h) il pavimento deve essere continuo, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti devono essere verniciate o rivestite, in

maniera aderente, con materiali facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza lineare di almeno metri 2,00 dal pavimento.

CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITÀ

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) gli operatori debbono indossare guanti sterili monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizioni al sangue, camice monouso e mascherina di tipo chirurgico;
- b) è indispensabile che prima e dopo ogni procedura venga effettuato un accurato lavaggio delle mani con antisettico, indipendentemente dall'impiego di guanti sterili;
- c) i pigmenti da utilizzare devono essere certificati quali atossici, e sterili. Fermo restando quanto previsto in tema di preparazioni monouso, i flaconi dovranno essere dotati di valvola di non ritorno;
- d) è fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuaggio e piercing di richiedere all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la patria potestà, se minorenni, tutte le informazioni utili per praticare l'attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza; è fatto inoltre obbligo di fornire informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi (trasmissione di malattie infettive, sensibilizzazione alle sostanze e ai metalli utilizzati ecc.);
- e) non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti la cui cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa;
- f) prima dell'esecuzione delle procedure, l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. In particolare le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o mucose o nel caso di ustioni;
- g) la massima attenzione deve essere posta nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzati nell'esercizio dell'attività, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate;
- h) tutti i rifiuti prodotti, in particolare gli strumenti taglienti e pungenti monouso, dopo l'utilizzo vanno smaltiti come rifiuti pericolosi a potenziale rischio infettivo (Codice CER 180103);
- i) i protocolli di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione devono essere rispettati rigorosamente;
- j) gli strumenti devono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore o alternativamente a disinfezione ad alto livello. La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121°C per un minimo di 20 minuti). La sterilizzazione a calore secco deve essere invece effettuata a 170°C per 2 ore. Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili, è necessario procedere a disinfezione degli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche. Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello (da effettuarsi ad es. con prodotti a base di acido peracetico) deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione a vapore o a calore secco. Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello devono essere accuratamente puliti e decontaminati prima del trattamento; in particolare, andranno seguite le indicazioni dei produttori di strumenti ed apparecchiature relative alla compatibilità delle apparecchiature con i germicidi chimici. Nella gestione dei disinfettanti chimici vanno applicate le norme di sicurezza previste dal decreto legislativo n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- k) gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, devono essere sempre e rigorosamente monouso. Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati dopo l'uso con mezzi fisici o, se non trattabili con il calore, devono

essere sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello;

- l) nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che: 1) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido; 2) gli aghi siano rigorosamente monouso; 3) i pigmenti da utilizzare siano certificati quali atossici e sterili; 4) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito; 5) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al contenitore, dopo ogni soggetto;
- m) tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi ed altri oggetti taglienti utilizzati durante l'esecuzione delle manovre: la pulizia dello strumentario usato, l'eliminazione di aghi usati, la manipolazione di strumenti taglienti dopo l'esecuzione delle procedure. Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere rincappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura, sistemati in posizione vicina e comoda al punto in cui debbono essere usati;
- n) in caso di spandimenti di sangue, la superficie contaminata va cosparsa con germicida liquido e successivamente pulita secondo le indicazioni di utilizzo del prodotto. Durante tali procedure vanno indossati i guanti monouso;
- o) I tamponi di garza ed il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura vanno smaltiti come rifiuti pericolosi a potenziale rischio infettivo (Codice CER 180103);
- p) tutti i locali dell'esercizio devono essere tenuti con la massima pulizia adottando a riguardo idonei protocolli; gli arredi dovranno essere di facile pulizia e disinfettabilità;
- q) nel caso di utilizzo, dovranno essere cambiati di volta in volta per ciascun utente le coperture dei lettini e gli eventuali telini utilizzati che dovranno essere del tipo monouso. Coperture e telini, qualora contaminati da materiale biologico, andranno smaltiti come rifiuti pericolosi a potenziale rischio infettivo (Codice CER 180103).

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI, TECNOLOGICI E DELLE ATTREZZATURE

Tutti gli impianti sono realizzati secondo quanto previsto dalla Legge 5.03.1990 n. 46 e dal D.M. 22.01.2008 n° 37.

Presso l'esercizio deve essere disponibile la documentazione prevista dalla norma citata, come richiamato dalle indicazioni dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

Qualora presente, l'impianto aeraulico deve essere realizzato in conformità alla norma tecnica UNI 10339 e alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi e tale condizione deve essere documentata da attestazione di conformità sottoscritta da un tecnico abilitato.

I lavabi devono essere dotati di comandi della rubinetteria non manuali (esclusa la leva sanitaria), distributore di asciugamani monouso, distributore di sapone liquido e contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.

Le apparecchiature devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti.

Devono essere presenti, ove richiesto dalle norme di legge in materia, le certificazioni di conformità ed i manuali d'uso delle apparecchiature.

Art. 6

Orari

1. Gli orari di apertura e di chiusura delle attività disciplinate dal presente Regolamento sono fissati dagli operatori responsabili delle relative imprese, nel rispetto della fascia oraria compresa tra le ore 5 alle ore 23 per un massimo di 13 ore giornaliere.
2. Ogni operatore può effettuare fino a 2 giornate di chiusura per riposo, nel corso della settimana.
3. Le attività disciplinate dal presente Regolamento osservano la chiusura obbligatoria domenicale e festiva, fatte salve le domeniche e festività del mese di dicembre.
4. Esse osservano comunque la chiusura obbligatoria nelle seguenti festività: 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre.
5. Gli esercizi che svolgono attività in forma mista o promiscua osservano l'orario previsto per l'attività prevalente: la prevalenza viene calcolata in base al volume d'affari.
6. Gli esercizi ubicati nei centri o nei complessi commerciali osservano, di norma, l'orario di attività delle strutture in cui si trovano.
7. La gestione di reparto segue l'orario di apertura praticato dal titolare.
8. In occasione di circostanze particolari il Sindaco, con ordinanza, può prevedere specifiche deroghe agli orari di apertura e di chiusura delle attività disciplinate dal presente Regolamento.
9. Il titolare deve indicare l'orario di apertura praticato, mediante prospetto informativo leggibile dall'esterno dei locali.

Art. 7

Tariffe

1. Le tariffe dei prezzi dei servizi forniti dalle attività disciplinate dal presente Regolamento debbono essere rese note al pubblico e alla clientela mediante appositi prospetti informativi esposti all'interno e comunque leggibili dall'esterno dei locali, con modalità facilmente comprensibili, anche per quanto concerne le voci aggiunte.
2. Gli esercizi che svolgono attività nei casi previsti dall'art. 30 comma 4 della Legge possono derogare alle tariffe dei prezzi previsti dal presente articolo.

Art. 8
Segnalazione certificata di inizio attività - caratteristiche

1. Nella SCIA deve essere dichiarato il possesso dei requisiti essenziali previsti dalla legge vigente, in caso contrario essa non abilita il soggetto interessato ad avviare immediatamente l'attività dichiarata che, ove abbia avuto inizio, risulta esercitata abusivamente.
2. E' inefficace, in quanto carente delle dichiarazioni di presenza dei requisiti essenziali la SCIA priva:
 - a) dei dati anagrafici del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del direttore tecnico/direttore d'azienda, dei soggetti qualificati;
 - b) dei dati della società;
 - c) della sottoscrizione autografa del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del direttore tecnico/direttore d'azienda, dei soggetti qualificati;
 - d) del documento di identità del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del direttore tecnico/direttore d'azienda, dei soggetti qualificati;
 - e) della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni di possesso dei requisiti personali di accesso alle attività, ai sensi dell'art. 6 e 7 della Legge Regionale n.29 del 5 dicembre 2005;
 - f) della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni di nomina del direttore tecnico/direttore d'azienda, corredata dalla relativa accettazione (ove ricorra il caso);
 - g) delle attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati corredate degli elaborati necessari, così come previste dall'articolo 19 della legge n. 241/1990, contenenti i riferimenti a
 - l'ubicazione dei locali nei quali si intende esercitare l'attività (via o piazza, numero civico);
 - i dati catastali dei locali (Foglio, mappale, eventuale subalterno);
 - la compatibilità urbanistica e la destinazione d'uso, con riferimento all'attività che si intende esercitare;
 - gli estremi dell'agibilità dei locali;
 - la conformità ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza (requisiti strutturali, requisiti impiantistici, tecnologici e delle attrezzature) previsti negli articoli 3, 4 e 5 al presente Regolamento.
 - documentazione di impatto acustico redatta secondo le indicazioni delle vigenti norme regionali
3. Gli interessati presentano la SCIA di cui al comma precedente o tramite PEC o rivolgendosi direttamente all'ufficio protocollo e indirizzata al Servizio Associato Commercio ed attività produttive presso il Comune di Cervignano del Friuli.
4. L'attestazione della presentazione della SCIA di cui al comma precedente, purché la SCIA sia efficace, abilita il soggetto interessato ad avviare immediatamente l'attività dichiarata e costituisce titolo certificativo. La Segnalazione certificata di inizio di attività è presentata sull'apposita modulistica predisposta dal Servizio Associato del Comune di Cervignano del Friuli.

5. Alla SCIA devono essere allegati:

- a) planimetria quotata dei locali (scala non inferiore a 1:100), firmata da tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze delle superfici dei singoli locali, il loro indice di illuminazione e ventilazione, destinazione d'uso specifico e il lay-out dell'attività;
- b) relazione tecnica illustrativa della struttura, firmata da un tecnico abilitato, con indicazione delle caratteristiche tecniche dei locali, delle modalità di approvvigionamento idrico e di quelle dello scarico fognario;
- c) relazione tecnica dell'impianto di aerazione artificiale firmata da un tecnico abilitato (la relazione tecnica è obbligatoria se le condizioni strutturali dei locali impongono la dotazione di un impianto di aerazione artificiale); la relazione tecnica dell'impianto di aerazione artificiale previsto, anche se non necessario, deve essere comunque presentata;
- d) elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della marca, modello e matricola e indicazione della certificazione CE;
- e) indicazione del numero massimo degli addetti previsti;
- f) dichiarazione che tutti i prodotti usati sono conformi alle vigenti normative e non sono tossici né pericolosi per la salute umana;

6. La SCIA, completa della documentazione indicata nel presente articolo, viene trasmessa in copia all'Azienda Sanitaria competente per le attività istituzionali di vigilanza e controllo.

Art. 9

Procedimento di controllo delle Segnalazioni certificate di inizio attività

1. Il responsabile del procedimento, ricevute le Segnalazioni certificate di inizio attività relative alle attività disciplinate dal presente Regolamento, ne controlla la regolarità formale e la completezza.
2. In caso di accertata inefficacia della SCIA il responsabile del procedimento informa il dichiarante che l'attività dichiarata, ove abbia avuto inizio, risulta esercitata abusivamente.
3. Qualora la SCIA, benché efficace, risulti incompleta, il responsabile del procedimento invita il dichiarante a provvedere alla sua regolarizzazione. Il dichiarante deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla conoscenza della richiesta di integrazioni. Il procedimento di controllo rimane sospeso fino al ricevimento delle integrazioni richieste.
4. Qualora il dichiarante non provveda nel termine indicato al comma precedente, il responsabile del procedimento, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti, entro il termine di 30 giorni.

Art.10

Sospensioni temporanea dell'attività e cessazione

1. La sospensione temporanea delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora debba protrarsi per più di 30 giorni, è soggetta a comunicazione entro 10 dieci giorni dall'inizio della sospensione stessa.

2. La sospensione temporanea non può superare i 12 mesi. Nei casi di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi, l'operatore può chiedere preventivamente al Comune, anche più di una volta, l'autorizzazione a sospendere l'attività per periodi non superiori a 6 mesi.
3. La cessazione definitiva delle attività disciplinate dal presente Regolamento deve essere comunicata entro 60 giorni dall'evento.

Art. 11 Sanzioni

1. La violazione delle seguenti disposizioni è sanzionata ai sensi dell'art. 7 della l.r. 12.02.2003 n.4, come segue:

Genere della violazione	Importo minimo sanzione	Importo massimo sanzione
Violazione art. 10 comma 1 : comunicazione al Comune della sospensione dell'attività disciplinate dal presente Regolamento oltre 10 giorni dall'inizio della sospensione stessa	da € 50	a € 300
Violazione art. 10 comma 3 : comunicazione al Comune della cessazione dell'attività disciplinate dal presente Regolamento oltre 60 giorni dalla cessazione stessa	da € 50	a € 300
Esercizio abusivo dell'attività	da € 516	a € 1549
Violazione art. 6 : inosservanza orari di apertura e di chiusura delle attività e inosservanza dell'obbligo di chiusura nelle festività	da € 300	a € 900
violazione art. 7 comma 1 : obbligo di esposizione delle tariffe	da € 50	a € 300
Mancato rispetto dei requisiti strutturali previsti dagli articoli 3,4 e 5	da € 300	a € 900
Mancato rispetto dei requisiti degli impianti e delle attrezzature previsti dagli articoli 3,4 e 5	da € 250	a € 1.500

Art. 12 Deroghe e disposizioni particolari

1. Le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali dei locali sede delle attività disciplinate del presente Regolamento non si applicano agli esercizi già autorizzati o abilitati alla data di inizio di efficacia del presente regolamento ed in caso di subingresso senza modifiche del locale.
2. I titolari degli esercizi già autorizzati o abilitati, anche a seguito di subingresso, devono invece adeguarsi ed attenersi ai requisiti degli impianti e delle attrezzature di cui al presente regolamento per l'esercizio delle attività disciplinate del presente Regolamento, entro il termine di 6 mesi dall'inizio di efficacia del presente Regolamento.

3. Ai titolari di esercizi di tatuaggio e piercing esistenti alla data di inizio di efficacia del presente Regolamento, cui sia già stata rilasciata dall'ASS certificazione di possesso dei requisiti igienico-sanitari, non si applicano le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali dei locali, a condizione che non abbiano apportato modifiche agli stessi successivamente al rilascio della predetta certificazione; la deroga è efficace anche nei casi di subingresso senza modifiche dei locali.

Art. 13
Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è efficace una volta decorsi 15 giorni di pubblicazione all'Albo comunale, della delibera consiliare di approvazione e sostituisce, abrogandoli, i vigenti Regolamenti comunali per la disciplina delle attività di estetista e di parrucchiere misto, nonché ogni altro provvedimento correlato.